

# Partito Animalista Europeo Segreteria Nazionale

Via Casole d'Elsa 11 – ROMA Numero Verde 800.912.215 - partitoanimalistaeuropeo@pec.it

Roma, 2 luglio 2019

AL SIG COMANDANTE DEL CORPO FORESTALE DI TRENTO SERVIZIO FORESTE E FAUNA

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TRENTO

Sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento

SIGNOR QUESTORE DI TRENTO

E, P.C.

SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI TRENTO

SIG. MINISTRO DELL'AMBIENTE

# A Mezzo Posta Elettronica Certificata

OGGETTO: Atto di significazione e diffida e contestuale richiesta di sequestro penale urgente ex art. 321 c.p.p. dell'Orso "M49" quale patrimonio indisponibile dello Stato e tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

\_\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Enrico Rizzi, n.q. di Capo Segreteria Nazionale del movimento politico "Partito Animalista Europeo" con sede legale in Roma nella Via Casole d'Elsa 11

## PREMESSO CHE

 α) come annunciato nei giorni scorsi, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato nella giornata di ieri l'ordinanza con la quale si dispone la cattura dell'orso M49;



- β) nel testo del provvedimento si fa riferimento al fatto che l'animale si sarebbe reso responsabile di numerosi danneggiamenti al patrimonio zootecnico e di alcuni tentativi di intrusione in locali produttivi o privati;
- χ) l'animale è da tempo attenzionato dalle Autorità preposte e l'Ispra, interpellato dal Mattm, ha sempre e costantemente prodotto pareri e relazioni, debitamente comunicate alla provincia autonoma di Trento ove non si evince in alcun modo che l'animale avrebbe creato problemi di ordine pubblico;
- δ) negli ultimi Comitati per l'Ordine e la Sicurezza pubblica le istituzioni avrebbero provato che l'orso potrebbe essere pericoloso per la pubblica incolumità perché eccessivamente confidente. Fino ad oggi lo è stato sì, ma non con l'uomo, sebbene si sia avvicinato e sia entrato, in cerca di cibo, in strutture come una stalla e una casa estiva in quel momento non abitata; è una differenza sostanziale in quanto se l'orso è considerato dannoso, cioè che provoca dei danni, risarcibili, non ne è prevista la sua cattura;
- ε) ai sensi dell'art. 1 della Legge 157/92 la fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale; ai sensi del successivo art. 2, l'Orso (*Ursus arctos*) è incluso nell'elenco delle specie "*particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio*" (art. 30 lett.b) anche perché a forte rischio di estinzione (come emerge dalla scheda di valutazione della <u>Lista rossa della IUCN</u>);
- φ) tale specie, inoltre, è fra quelle di interesse comunitario inserita:
  - ➤ nella Convenzione di Berna, ratificata dall'Italia con la Legge n.503/81, quale specie di fauna rigorosamente protetta (Allegato II);
  - ➤ nella Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (Normativa CITES), resa esecutiva dall'Italia con Legge n.150/92 e modificata dalla Legge n.59/93, integrata dal decreto legislativo 275/01, quale specie il cui commercio è regolamentato per evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza (Appendice II);
  - ➤ nella Direttiva Habitat 92/43/CEE (recepita dall'Italia con DPR 8 settembre 1997 n.357, modificato e integrato dal DPR 12 marzo 2003 n.120) quale specie di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa (Allegato IV);
- γ) il quadro normativo comunitario, europeo e nazionale vincolante anche per le Regioni e Province autonome - impone dunque allo Stato Italiano la responsabilità di assicurare un soddisfacente stato di conservazione alle popolazioni di Orso bruno presenti sul territorio nazionale ed ai loro habitat, ed impegna le Regioni a mettere in atto le azioni di tutela, gestione e monitoraggio delle stesse;



- η) l'atto amministrativo in oggetto interviene, su materia di competenza esclusiva dello Stato e si pone in contrasto con il quadro normativo vigente, in violazione dell'art. 107 dello Statuto di autonomia della Provincia e dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;
- t) le scelte operate dall'Amministrazione provinciale non possono trovare legittimo fondamento nelle previsioni dello Statuto autonomo: la riforma dell'art. 117 Cost. ha infatti introdotto una competenza esclusiva statale per la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema" (co. 2 lett. s); la giurisprudenza costituzionale ha chiarito sul punto che la Regione/Provincia autonoma "non può prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre può, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali" (sent. n. 263/2011); gli standard minimi uniformi sono stati definiti dalla L. 157/1992, che dichiara la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato, peraltro non assoggettato alle procedure del federalismo demaniale, e peraltro l'art. 117 cit. impone l'attuazione delle direttive e convenzioni internazionali in materia di tutela della biodiversità e della fauna;
- φ) sulla base di tali principi ed in relazione ad un'analoga questione di tutela del patrimonio faunistico statale, la Procura della Repubblica di Trento (P.M. Dott. Bruno Giardina) aveva emesso un decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, terzo comma, del Codice di Procedura Penale per i camosci allo stato libero, per violazione della sospensiva disposta dal T.A.R. in relazione al calendario venatorio (procedimento penale n.4566/2002 RGNR del 16/8/2002);

#### **CONSIDERATO CHE**

pertanto, l'Ordinanza di cattura emessa dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è del tutto illegittima, siccome viziata da macroscopici vizi di violazione di legge, per contrasto con la normativa nazionale e transnazionale allo stato vigente, e contenendo un'impostazione ed elementi già talmente pregiudizievoli da richiedere l'immediato ritiro ed una sua complessiva revisione e riformulazione al fine di impedire gravi ed irreparabili perturbazioni alle specie particolarmente protette e altri ingentissimi prevedibili danni ambientali;

P.T.Q.M.

## SI DIFFIDA FORMALMENTE

il Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento a non dare esecuzione all'ordinanza presidenziale di che trattasi, attenendosi alle disposizioni statali che tutelano la specie Orso (*Ursus arctos*).



# SI CHIEDE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO

di procedere con urgenza al sequestro preventivo di tutti gli esemplari di Orso (*Ursus arctos*) viventi allo stato naturale nel territorio della Provincia - ex artt. 321 co. 3 bis c. p. p., e n. 104 d. lg. n. 271/1989 – onde impedire che taluno esemplare di detta specie venga illegittimamente sottoposto alle operazioni di cattura indicate dall'ordinanza provinciale, costituenti ipotesi di reato per violazione dell'art. 30 comma 1 lett. b) della legge n. 157/1992.

# SI CHIEDE ALTRESÌ AL COMMISSARIO DEL GOVERNO ED AL QUESTORE DI TRENTO

ciascuno per quanto di propria competenza – ed il Commissario del Governo anche nella sua qualità di Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il sistema delle Autonomie Locali – a voler adottare con urgenza tutti gli atti opportuni e necessari al fine assicurare il rispetto delle soprarichiamate normative a tutela della specie Orso.

\* \* \*

Si chiede di dare sollecito riscontro alla presente istanza ai sensi della Legge 241/90 e dell'art. 328 del Codice Penale.

Con Osservanza.